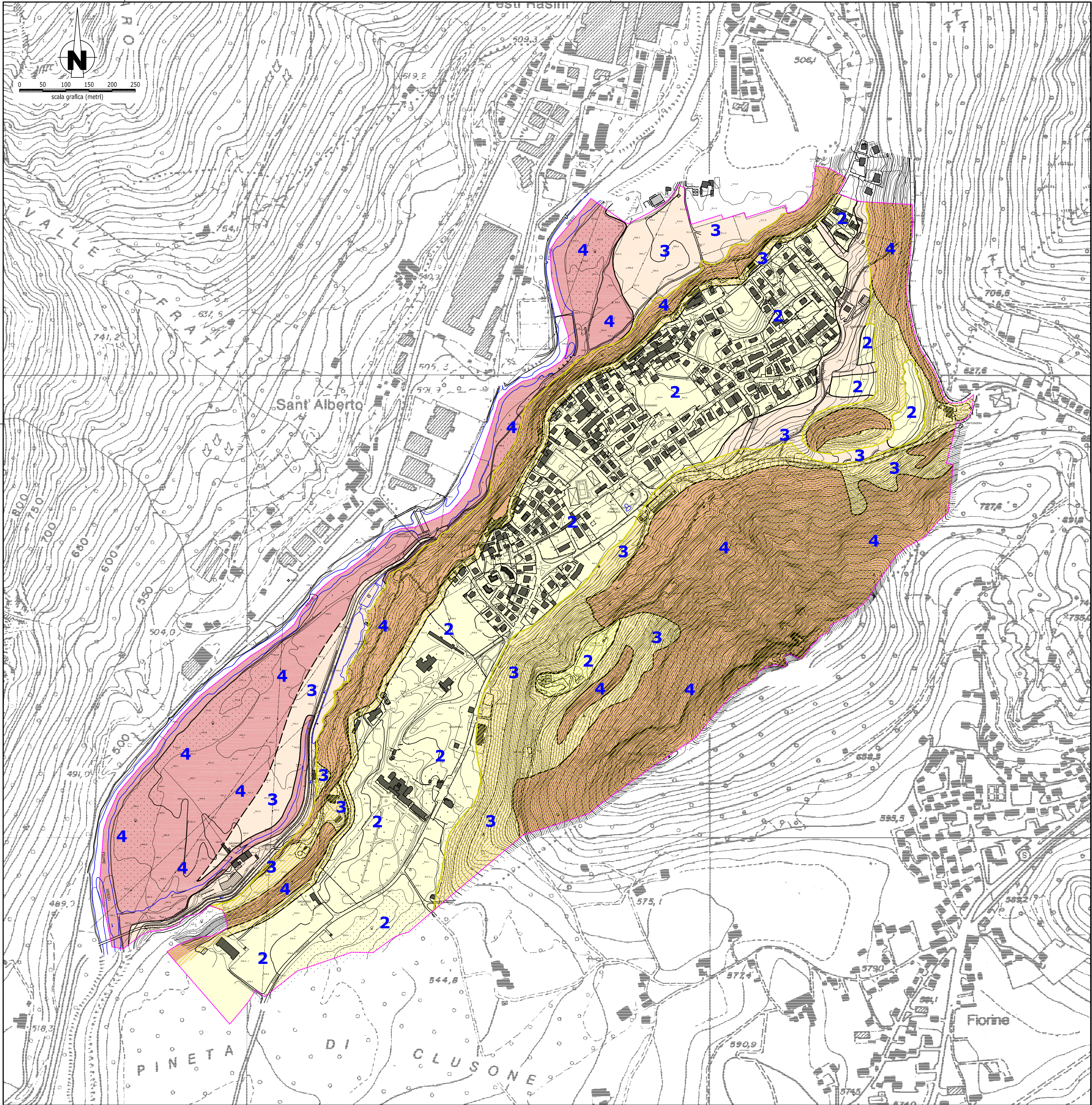




LEGENDA

- Aree ricadenti in classe 1 di fattibilità:** comprende aree per le quali non sono emerse controindicazioni di carattere geologico per l'attuazione degli interventi assoggettati ai sensi dell'Articolo 1 delle Norme Geologiche di Piano. Conseguentemente è possibile qualsiasi tipo d'intervento, nel rispetto delle normative vigenti e senza un controllo preventivo da parte del Comune sotto il profilo geologico, idrogeologico e sismico. Solo in questo caso, nella documentazione progettuale presentata al Comune, può essere omessa la documentazione di compatibilità geologica degli interventi; è comunque responsabilità del progettista acquisire dati ed elementi relativi all'interazione struttura - terreno e compatibilità struttura - contesto geologico/geomorfológico per ottemperare a quanto stabilito dal DM 14 gennaio 2008. Con riferimento all'analisi effettuata, questa classe di fattibilità non è stata individuata in ambito del Comune.
- Aree ricadenti in classe 2 di fattibilità:** comprende aree per le quali si sono riscontrate modeste limitazioni di carattere geologico per l'attuazione degli interventi assoggettati ai sensi dell'Articolo 1 delle Norme Geologiche di Piano; tali limitazioni possono essere superate mediante approfondimenti di natura geologica, l'adozione di accorgimenti tecnico - costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa extracomparto. Gli interventi di progetto dovranno quindi essere corredati di apposita documentazione geologica - tecnica, supportata da eventuali verifiche - indagini in sito ed analisi esaustive, ma non limitative, rispetto alle specifiche problematiche presenti nelle aree come individuate nella cartografia di sintesi o come sottoclassi nella cartografia di fattibilità; in tale documentazione geologico - tecnica il professionista incaricato accerta la compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico-geomorfológico ed idraulico delle aree. La documentazione dovrà specificare gli eventuali interventi collaterali di messa in sicurezza delle aree (anche extracomparto), accertare la compatibilità tecnico - economica degli interventi con l'assetto geologico evidenziato nell'analisi effettuata ed individuare, di conseguenza, le prescrizioni di dettaglio per poter procedere all'edificazione, accertando in questo modo che le previsioni del PGT siano pienamente compatibili con le specifiche problematiche presenti nelle aree. In conseguenza degli accertamenti, dovranno essere (1) verificate le superfici lorde di pavimento/volumi massimi ammissibili con possibile previsione di coefficienti riduttivi rispetto a quanto previsto dal PGT (da determinarsi a cura del professionista incaricato dell'indagine geologica di dettaglio), (2) dovrà essere verificata la compatibilità della destinazione d'uso con la situazione riscontrata dal professionista, (3) si dovranno fornire indicazioni sulle tipologie e modalità costruttive ritenute più opportune nonché (4) indicazioni progettuali per la realizzazione di eventuali opere di sistemazione, bonifica e mitigazione degli elementi di pregiudizio per la trasformazione d'uso del suolo. In ogni caso si dovrà esplicitare nella documentazione geologica - tecnica (5) che le opere in progetto, nonché le eventuali opere accessorie di bonifica e messa in sicurezza dell'area, non aggravino la situazione dei lotti limitrofi.
- Aree ricadenti in classe 3 di fattibilità:** comprende aree per le quali si sono riscontrate consistenti limitazioni di carattere geologico per l'attuazione degli interventi assoggettati ai sensi dell'Articolo 1 delle Norme Geologiche di Piano; per il superamento di tali limitazioni potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa da individuarsi a cura del professionista incaricato nella fase di indagine di dettaglio. Gli interventi di progetto dovranno quindi essere corredati di apposita documentazione geologica - tecnica, supportata da eventuali verifiche-indagini in sito ed analisi esaustive, ma non limitative, rispetto alle specifiche problematiche presenti nelle aree come individuate nella cartografia di sintesi o come sottoclassi nella cartografia di fattibilità; in tale documentazione geologico-tecnica il professionista incaricato accerta la compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico-geomorfológico ed idraulico delle aree. La documentazione dovrà specificare gli eventuali interventi collaterali di messa in sicurezza delle aree (anche extracomparto), accertare la compatibilità tecnico - economica degli interventi con l'assetto geologico evidenziato nell'analisi effettuata ed individuare, di conseguenza, le prescrizioni di dettaglio per poter procedere all'edificazione, accertando in questo modo che le previsioni del PGT siano pienamente compatibili con le specifiche problematiche presenti nelle aree. In conseguenza degli accertamenti, dovranno essere (1) verificate le superfici lorde di pavimento/volumi massimi ammissibili con possibile previsione di coefficienti riduttivi rispetto a quanto previsto dal PGT (da determinarsi a cura del professionista incaricato dell'indagine geologica di dettaglio), (2) dovrà essere verificata la compatibilità della destinazione d'uso con la situazione riscontrata dal professionista, (3) si dovranno fornire indicazioni sulle tipologie e modalità costruttive ritenute più opportune nonché (4) indicazioni progettuali per la realizzazione di eventuali opere di sistemazione, bonifica e mitigazione degli elementi di pregiudizio per la trasformazione d'uso del suolo. In ogni caso si dovrà esplicitare nella documentazione geologica - tecnica (5) che le opere in progetto, nonché le eventuali opere accessorie di bonifica e messa in sicurezza dell'area, non aggravino la situazione dei lotti limitrofi.
- Aree ricadenti in classe 4 di fattibilità:** comprende aree per le quali si sono riscontrate gravi limitazioni di carattere geologico per l'attuazione degli interventi assoggettati ai sensi dell'Articolo 1 delle Norme Geologiche di Piano;Viene pertanto esclusa in tali ambiti qualsiasi nuova edificazione (inclusa in questo anche le strutture accessorie come autorimesse, magazzini, ecc.), se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica. Anche se escluse dalla possibilità di edificazione, tali aree possono comunque essere utilizzate ai fini del computo di indici edificatori. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere previste alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 27 della LR 12/2005, senza aumento di superficie o volume; sono sempre consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, alle norme sui disabili e per il miglioramento dell'efficienza energetica. Eventuali strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore dell'intervento) potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio evidenziato nella cartografia di sintesi. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale dei progetti, dovrà essere allegata apposita documentazione geologica - tecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

SIGLA	SCENARI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE	EFFETTI	AZIONE DI PREVENZIONE
Z1a	Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi	Instabilità	Si prescrivono indagini di III ^a livello in fase di progetto
Z1b	Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti		
Z1c	Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana		

Gli scenari di pericolosità sismica locale evidenziati in **rosso** sono quelli presenti in ambito comunale



COMUNE DI PIARO
Provincia di Bergamo

VARIANTE 01 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIA.R. 01/2017/2011 - 14/06/2017. "Aggiornamento del Piano di Governo del Territorio in materia di tutela della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 52, comma 2 della L. 11 marzo 2008 n. 46" (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14/2017 del 14/06/2017, modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 14/2018 del 14/06/2018).

D.G.R. 21 luglio 2014 - n. 7229. "Approvazione della zona sismica in Regione Lombardia (L. n. 1/2008, art. 3, comma 188, lett. c)".

OGGETTO:
FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO

(scala 1 : 5.000)

TAVOLA: 06

DATA: aprile 2017



MARIANTONIA FERRARO, GEOLOGO
via Broletto, 48 - 24121 Cavallotti (BG)
www.marantoniaferraro.com - info@marantoniaferraro.com
telefono +39 0348 607046